



## Conservazione fatture elettroniche

*Numero 26 del 19 ottobre 2021*

Ai sensi dell'art. 39 DPR 633/72 la conservazione delle Fatture Elettroniche, attive e passive, deve avvenire in modalità elettronica entro il termine di 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in conformità alle disposizioni contenute nel DM 17.06.2014 .La presente circolare riepiloga le principali disposizioni in tema di conservazione delle Fatture Elettroniche.

Il procedimento di conservazione prevede l'apposizione di un riferimento temporale sul file di archiviazione (art. 3 co. 2 del DM 17.6.2014).

Per le fatture relative all'esercizio 2020 il completamento del processo di conservazione dei documenti elettronici deve avvenire entro il prossimo 28/02/2022.

Le modalità per procedere alla conservazione sono essenzialmente tre:

- conservazione elettronica effettuata *in house* direttamente dal contribuente, istituendo una procedura interna e dotandosi dei dispositivi necessari richiesti dalla legge;
- conservazione elettronica in *outsourcing* tramite soggetti terzi accreditati come "conservatori": in molti casi, le aziende software che forniscono sistemi per la fatturazione elettronica, propongono anche sistemi di conservazione a norma delle fatture e delle notifiche che sono praticamente trasparenti per il cliente finale. Il complesso processo di conservazione viene così eseguito in automatico, senza che siano necessarie particolari competenze da parte di chi utilizza i software per l'emissione di fatture;
- conservazione elettronica attraverso il sistema gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Vi invitiamo pertanto, a verificare di aver già implementato un sistema di archiviazione a norma

al fine di completare nei termini di legge il processo di conservazione delle Fatture Elettroniche, attive e passive, emesse dal 2019 in poi.

Per quanto concerne la conservazione elettronica attraverso il sistema gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, Vi consigliamo di attivarlo pur in presenza di altra modalità di conservazione. Qualora lo abbiate già attivato, vi consigliamo di procedere alla revoca e alla stipula di un nuovo accordo con data di efficacia dal 01/01/2019.

Infatti, come riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate: *“è possibile sottoscrivere un nuovo Accordo di Adesione al servizio di conservazione che dà la possibilità di indicare una data, antecedente a quella di sottoscrizione dello stesso, a partire dalla quale le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio, saranno portate in conservazione. Pertanto, con il nuovo accordo, verranno conservate automaticamente sia le fatture emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio a partire dalla nuova data di adesione, sia quelle emesse e ricevute tramite il SdI nel periodo che va dalla data retroattiva indicata alla nuova data di adesione. Nel caso in cui si sia già sottoscritto un accordo ancora in essere alla data del 4 giugno 2021 e si intende sfruttare questa possibilità, è necessario revocare l'Accordo di Adesione in essere e procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo inserendo come data di attivazione 01/01/2019.”*

## **Riferimenti**

Daniela Casadei, mail [danielacasadei@fulcros.it](mailto:danielacasadei@fulcros.it)

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti